



ORDINANZA N. 31 DEL 23-10-2026

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED IN LATTINE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI E RADUNI DI PERSONE A QUALSIASI TITOLO SU AREE PUBBLICHE - DISPOSIZIONE PER LA MANIFESTAZIONE "HALLOWEEN 8° EDIZIONE".

L'anno duemilaventisei addì ventitre del mese di ottobre, il Sindaco **Musso Maria Luisa**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nel territorio di questo Comune si svolgerà la manifestazione "Halloween 8° Edizione" e che pertanto si registrerà un notevole afflusso di pubblico anche proveniente da centri limitrofi;
- nel rispetto delle disposizioni emanate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, si è evidenziata la necessità di assumere specifiche misure a tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica in occasione appunto di eventi, per i quali è presumibile la presenza di un numero rilevante di persone su aree pubbliche;

VISTA, a tal proposito, la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa ai Sindaci dalle Prefetture competenti per territorio, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

CONSIDERATO che la citata Circolare prevede – tra l'altro – la valutazione da parte dei Sindaci di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO che, effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto ambientale di affollamento ed all'euforia collettiva, possa far registrare l'uso improprio degli stessi, con la conseguente non corretta dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti, in caso di rottura, costituiscono serio pericolo per l'incolumità delle persone;

DATO ATTO, peraltro, che gli spettatori possono giungere sul luogo di svolgimento delle manifestazioni già in possesso di bottiglie di vetro o di lattine;

RITENUTO, quindi, che la garanzia dell'ordine, della sicurezza ed incolumità pubblica evidenziati nei capi che precedono rappresentino motivazioni idonee e sufficienti per disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine durante lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura su aree pubbliche;

CONSIDERATO che l'applicazione del presente provvedimento possa essere limitata a tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, in corrispondenza e in prossimità delle quali sono in corso le manifestazioni e/o le iniziative per le quali si ritiene di intervenire;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che all'art. 54 riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare l'art. 9;
- la L.R. 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i., in particolare l'art. 7, comma 4;
- il D.M. 5 agosto 2008, emanato dal Ministro dell'Interno ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- il D.lgs. n. 267/2000 in particolare l'art. 7 bis secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 €;
- La Legge n. 48 del 18/04/2017, conv. in Legge, con modifiche, dal D.L. 20/02/2017 n. 14 disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 650 del Codice Penale;
- le Circolari del Ministero dell'Interno riguardanti lo svolgimento di eventi pubblici;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della L. 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità dell'utenza, ai sensi dell'art. 13 della predetta Legge;

ORDINA

Fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali, nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dagli Enti competenti, per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, in occasione della manifestazione "Halloween 8° Edizione" nella giornata del 31 ottobre 2026 dalle ore 18.30 alle ore 23.30:

1. è fatto divieto assoluto ai titolari di esercizi pubblici ed ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione;

2. È fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dalle manifestazioni.

La presente ordinanza si applica a tutte le aree pubbliche interessate dallo svolgimento degli eventi, spettacoli, manifestazioni con conseguente presenza di persone su aree pubbliche a qualsiasi titolo, di cui in premessa, per tutta la durata degli eventi stessi;

La presente ordinanza si applica a tutti gli esercizi di somministrazione, agli esercizi pubblici e ai venditori ambulanti, ad esclusione dei casi in cui la somministrazione e il conseguente consumo avvengano all'interno dei locali o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione suolo pubblico.

3. Di dare comunicazione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Alessandria;
- Questura di Alessandria;
- Comando Carabinieri Stazione di Occimiano;
- Comando di Polizia Municipale del Monferrato;
- All'Associazione Turistica Pro Loco di Terruggia;

per opportuna conoscenza e per i rispettivi provvedimenti di competenza.

4. La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza per la durata di giorni 15.

AVVERTE

Che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso a S.E. il Prefetto della Provincia di Alessandria, o in via giurisdizionale, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicizzazione del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine ai sensi art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

L'inosservanza del presente provvedimento comporta la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 e l'immediato ritiro e smaltimento dell'oggetto, ove previsto;

Gli Agenti Municipali e della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

IL SINDACO
Maria Luisa Musso